

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 2/STAT**

presentata dai Consiglieri regionali  
MANCA Desirè - CIUSA - LI GIOI - FANCELLO - CUCCU - SOLINAS Alessandro

il 16 aprile 2019

Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di modifica della legge statutaria 12 novembre 2013, n.1, ha come primo obiettivo il sanare il vulnus del mancato diritto di tribuna dei candidati Presidenti dei gruppi di liste che fanno parte di una coalizione o dei gruppi di liste non coalizzati che nella competizione elettorale hanno superato le soglie di sbarramento imposte dalla legge stessa.

Il superamento di dette soglie si ottiene con decine di migliaia di preferenze, una chiara indicazione del volere dei cittadini elettori che non può essere ignorato da chi, come noi, siede su questi banchi in virtù di quella stessa indicazione e quello stesso volere.

Il secondo obiettivo è quello di facilitare le attribuzioni dei seggi, inserendo una soglia di sbarramento per le liste appartenenti a coalizioni, favorendo così la concentrazione dei candidati in liste omogenee, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso coalizioni o liste che garantiscano l'utilità del voto, disincentivando la presentazione di liste di scarsa consistenza.

Il terzo obiettivo di questa proposta, non meno importante delle prime due, tende ad evitare la proliferazione di liste di candidati che non abbiano alla loro base un mandato sottoscritto da un adeguato numero di elettori presentatori come stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge elettorale, di fatto eliminando la cosiddetta "adesione tecnica" di un unico Consigliere.

Siamo certi, onorevoli colleghi, che a nessuno di voi mancherà il coraggio di sottoporsi alla prova preventiva della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori nelle otto circoscrizioni nelle quali è divisa la nostra terra.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale  
statutaria n.1 del 2013  
(Elezione del Presidente della Regione e del  
Consiglio regionale)

1. All'articolo 1 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
"5. Il Presidente della Regione ed i candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno conseguito, con i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione o con i gruppi di liste non coalizzati, un numero di voti validi tali da superare quanto disposto al successivo comma 7 lettere a) e b) fanno parte del Consiglio regionale.";
- b) dopo la lettera b) del comma 7 è aggiunta la seguente:  
"b bis) le liste coalizzate che ottengono meno del 2 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.".

### Art. 2

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013  
(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)

1. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è sostituito dal seguente:

"7. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi superiore a quanto disposto all'articolo 1, comma 7, lettere a) e b), si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.".

## Art. 3

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013  
(Sottoscrizione delle liste)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è sostituito dal seguente:

"3. Non è necessaria la raccolta firme per il candidato Presidente e per le liste circoscrizionali espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale e nel Parlamento nazionale regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.".